Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 26 agosto — Numero 201

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1159 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti-legge qui appresso elencati:

R. D. 22 aprile 1915, n. 526.
R. D. 20 maggio 1915, n. 741.
D. L. 23 dicembre 1915, n. 1984.
D. L. 25 gennaio 1917, n. 175.
D. L. 25 maggio 1919, n. 910.
R. D. 25 novembre 1919, n. 2213.
R. D. 21 ottobre 1919, n. 2296.
R. D. 30 novembre 1919, n. 2377.
R. D. 7 marzo 1920, n. 238.
R. D. 2 maggio 1920, n. 868.
R. D. 20 febbraio 1921, n. 224.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER — AMENDOLA — ROSSI LUIGI — BERTONE — PEANO — DE VITO — ANILE — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1152 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 22 aprile 1915, n. 625, col quale fu approvato il primo elenco delle strade di accesso alle stazioni delle ferrovie Calabro-Lucane, cui, a termini dell'art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 580, sono applicabili le disposizioni degli articoli 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255;

Visto l'articolo 20 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, modificato col successivo decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1189;

Sentito, sulla formazione del secondo elenco delle strade di accesso suddette, il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Saranno eseguite a cura dello Stato, con le norme di cui agli articoli 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255, le seguenti strade comunali di accesso a stazioni ferroviarie:

a) in provincia di Potenza:

1° comune di S. Arcangelo, dalla strada provinciale n. 210 alla stazione ferroviaria omonima, del tronco Pisticci-Guardia Perticara, compreso il ponte sul fiume Agri;

2° comune di Lauria, per la stazione ferroviaria omonima del tronco Latronico-Prestieri della linea Lagonegro-Castrovillari;

3° comune di Castelluccio Superiore, per la stazione ferroviaria omonima del tronco Prestieri-Rotonda-Viggianello della linea Lagonegro-Castrovillari;

4° comune di Castelluccio Superiore, per la stazione di Prestieri del tronco suddetto;

5° comune di Castelluccio Inferiore, dalla strada Nazionale n. 58 alla stazione ferroviaria omonima del tronco suddetto;

6° comune di Rotonda e Viggianello, per la stazione ferroviaria omonima del tronco suddetto;

7° comune di Avigliano, per la stazione ferroviaria omonima della linea Gravina Avigliano;

8° comune di Pietragalla, per la stazione ferroviaria omonima della linea suddetta;

9° comune di Acerenza, per la stazione ferroviaria omonima della linea suddetta;

10° comune di Pignola, per la stazione ferroviaria omonima della linea Potenza-Nova Siri;

b) in provincia di Cosenza:

1° comune di Bianchi, per la stazione ferroviaria omonima del tronco Colosimi-Decollatura della ferrovia Cosenza-Catanzaro;

2° comune di Lungro, per la stazione ferroviaria di Saline di Lungro del tronco Saline di Lungro-linea Jonica;

3° comune di Firmo, per la stazione ferroviaria omonima del tronco suddetto;

4° comune di Altomonte, per la stazione ferroviaria omonima del tronco suddetto;

5° comune di Spezzano Albanese, per la stazione ferroviaria omonima del tronco suddetto;

6° comune di Paterno Calabro, per accesso alla stazione ferroviaria di Mangone del tronco Pietrafitta-Rogliano;

c) in provincia di Catanzaro:

1° comune di Petrizzi e Gagliato, dalla strada provinciale Petrizzi Gagliato alla stazione ferroviaria omonima del tronco Soverato-Chiaravalle della linea Porto San Venere-Mongiana;

2° comune di San Vito sul Jonio, dalla strada provinciale San Vito-Campo Gagliato alla stazione ferroviaria omonima del tronco suddetto;

3° comune di Chiaravalle Centrale, per la stazione ferroviaria omonima del tronco suddetto;

4° comune di Gimigliano, dalla strada provinciale Gimigliano-Catanzaro alla stazione ferroviaria omonima del tronco Catanzaro-Sorbo-Fossato;

5° comuni di Sorbo San Basile e Fossato Serralta, dalla strada nazionale n. 64 alla stazione ferroviaria omonima del tronco suddetto;

6° comune di Pizzo, dalla strada nazionale n. 67 alla stazione ferroviaria omonima del tronco Porto Santa Venere-Mileto;

7° comune di Cotrone, per accesso alla stazione ferroviaria omonima del tronco Cotrone-Cutro della linea Cosenza-Cotrone;

8° comune di Cotrone, dalla frazione Papanice alla stazione ferroviaria Apriglianello-Papanice del tronco suddetto;

9° comune di Cotrone, della frazione Apriglianello alla stazione ferroviaria Apriglianello-Papanice del tronco suddetto;

10° comuni di Cutro e Scandale, dalla strada nazionale n. 61 alla stazione ferroviaria omonima del tronco suddetto;

11° comune di Arena, da Arena alla frazione Ciano, per accesso alla stazione ferroviaria di Soriano del tronco Monteleone-Serra S. Bruno;

12° comune di Catanzaro, della frazione Gagliano alla stazione ferroviaria omonima del tronco Catanzaro-Sorbo-Fossato della linea Rogliano-Catanzaro;

13° comune di Catanzaro, per la stazione ferroviaria omonima (Rione Milano) del tronco suddetto;

d) in provincia di Reggio Calabria;

1° comune di Cittanova, per la stazione ferroviaria omonima del tronco Seminara-Cittanova;

2° comune di Iatrinoli per la stazione ferroviaria Iatrinoli-Radicena del tronco suddetto;

3° comune di Radicena, per la stazione ferroviaria suddetta;

4° comune di Melicuccà, dalla strada Melicuccà-San Procopio alla stazione ferroviaria omonima della linea Gioia Tauro-Sant'Eufemia d'Aspromonte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1165 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696, con il quale è stata data facoltà al Governo di estendere per non oltre il 10 0[0 lo sviluppo complessivo delle ferrovie secondarie della Sicilia, prevista dalla legge 21 luglio 1911, n. 848, e di stabilire, entro i limiti della anzidetta maggiore estensione, quali tronchi possano essere costruiti in aggiunta a quelli compresi nel piano regolatore delle linee stesse, dal quale piano regolatore sono state escluse le linee Calatafimi-Trapani e Caltagirone-Terranova, della complessiva lunghezza di km. 76 + 671;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1922, col quale sono state aggiunte al piano regolatore le due linee Polizzi-Collesano-Campofelice e Catania-Giarre-Riposto (per la regione del Bosco Etneo);

Ritenuto che la maggiore anzidetta estensione stabilita per la rete delle ferrovie secondarie della Sicilia, consente di comprendere nel relativo piano regolatore, altri tronchi entro il suindicato limite di sviluppo complessivo (km. 880);

Vista la deliberazione 17 aprile 1922 del Consiglio di amministrazione della Società anonima tramways siciliani, nonchè le deliberazioni della provincia e del comune di Messina in data rispettivamente 26 maggio e 9 maggio 1922, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 1° giugno 1922;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle linee ferroviarie a scartamento ridotto da costruire in Sicilia in virtù della legge 21 luglio 1911, n. 848 e determinate nel relativo piano regolatore, dal quale sono state escluse le linee Calatafimi-Trapani e Caltagirone-Terranova, sarà costruita a cura diretta dello Stato oltre alle linee Polizzi-Collesano-Campofelice e Catania-Giarre-Riposto (per la regione del Bosco Etneo), delle quali al R. decreto 5 gennaio 1922, anche la linea Barcellona-Granatari, e sua diramazione a Milazzo ed al porto di Milazzo.

Art. 2.

Il complessivo sviluppo della rete compreso in essa anche le due linee di cui al R. decreto 5 gennaio 1922, nonchè la linea Granatari-Barcellona con diramazione a Milazzo ed al porto di Milazzo, di cui al presente decreto, resta contenuto entro il limite di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696.

Art. 3.

Per la costruzione della linea Granatari-Barcellona saranno utilizzati, per quanto possibile, la sede stradale e gli impianti fissi dell'attuale tramvia Granatari-Barcellona, i quali, giusta le deliberazioni sopra richiamate passano in proprietà dello Stato per anticipata scadenza della relativa concessione e per trasferimento allo Stato dei diritti spettanti, per effetto di tale scadenza, alla provincia ed al comune di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1166 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio, col ministro dell'interno, col ministro della giustizia e degli affari di culto e col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I venditori di acqua potabile, obbligati — alla data

del presente decreto - a fornire acqua potabile per usi pubblici e privati, sono autorizzati ad aumentare, a termine e nei limiti stabiliti dai seguenti articoli, durante il periodo di tre anni a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, i prezzi di vendita dell'acqua, fornita in detto periodo di tempo, nonchè i contributi di manutenzione per le concessioni perpetue ed i prezzi per l'uso dei misuratori.

Art. 2.

Relativamente alle distribuzioni d'acqua per uso potabile o sanitario, qualora non siano già stati applicati per libero consenso delle parti aumenti superiori a quelli previsti dal presente decreto, l'aumento dei prezzi di vendita non può superare - per gli impianti a gravitazione - il 25 per cento dei prezzi in vigore al 31 dicembre 1917, sia che tali prezzi dipendano da singoli contratti, sia che corrispondano alle tariffe, stabilite da atti di concessione; il 45 per cento per gli impianti ad innalzamento, eseguiti con mezzi meccanici di qualsiasi specie, ed il 35 per cento, per quelli a sistema misto.

Per le concessioni di acqua ad uso potabile o sanitario - aventi carattere perpetuo - il contributo di manutenzione, previsto dal contratto, può essere aumentato nella misura non maggiore del 50 per cento, purchè si tratti di contratti, stipulati non oltre il 31 dicembre 1917.

Nei casi in cui l'aumento dei prezzi per gli impianti ad innalzamento o misti si manifesti non commisurato all'aumento del costo del sollevamento meccanico, è consentita la procedura, fissata dal successivo articolo 5.

Parimenti, quando per eccezionali condizioni di esercizio, l'aumento già consentito dal primo comma del presente articolo per i prezzi di vendita dell'acqua con gli impianti a gravitazione, appaia non commisurato all'aumento del costo, il venditore, ferma restando la applicazione dei detti aumenti, può seguire, nei confronti coll'Ente che rappresenta i compratori, la procedura fissata nel successivo articolo 5.

Art. 3.

Qualora si tratti di acquedotti, aventi impianti di depurazione a scopo igienico, è ammesso per le suddette distribuzioni, oltre l'aumento di prezzo previsto dall'art. 2, un ulteriore aumento del 10 per cento sul prezzo contrattuale in vigore al 31 dicembre 1917.

Art. 4.

Il venditore di acqua che intenda applicare gli aumenti di tariffa, contemplati dai precedenti articoli, deve darne avviso al sindaco mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altri mezzi equipollenti. Il sindaco ha l'obbligo di pubblicare nell'albo comunale detto avviso entro due giorni dalla ricezione di esso. Il venditore darà inoltre alla sua richiesta la maggiore pubblicità.

Gli aumenti di prezzo decorrono - rispetto a tutti gli utenti, di cui all'articolo 2 - a partire dal quarto giorno in cui l'avviso sia pervenuto al Comune.

Art. 5.

Per le distribuzioni di acque, destinate ad usi diversi da quello potabile o sanitario, è ammessa, a richiesta del venditore, la revisione dei prezzi contrattuali di vendita, e - ove trattisi di concessioni perpetue - del relativo contributo di manutenzione. Tale revisione potrà essere fatta d'accordo fra le parti o - in difetto - per decisione di Commissioni arbitrali provinciali, che decideranno con criteri equitativi.

Le Commissioni decideranno altresì da qual giorno decorreranno gli aumenti dei prezzi.

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali provinciali hanno sede ciascuna presso la rispettiva R. prefettura, e sono costituite di tre membri, di cui uno in rappresentanza dei consumatori, nominato dal prefetto, se il fornitore è il Comune, e negli altri casi dal Comune, in cui l'acqua viene fornita - o dalla Deputazione provinciale, se l'acqua è fornita a più Comuni; uno in rappresentanza dell'industria, nominato dalla Camera di commercio della Provincia - e di un giudice, che fungerà da presidente, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo.

Se in una Provincia esistono più Camere di commercio, sarà competente quella del capoluogo. Per le provincie di Caserta e di Foggia il giudice sarà nominato rispettivamente dal presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di Lucera.

Art. 7.

La richiesta di revisione dei prezzi e contributi, di cui all'art. 5, deve essere dal venditore inviata all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avuta la richiesta, l'interessato deve dichiarare entro cinque giorni al venditore se intende addivenire a trattative. Qualora la parte interessata non risponda alla richiesta di revisione entro il termine indicato - o vi risponda negativamente - oppure le due parti non raggiungano l'accordo sulle nuove norme, entro un mese sarà promosso - in seguito ad istanza del venditore - il giudizio della Commissione arbitrale.

Art. 8.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. La stessa esenzione si estende a tutti gli atti da presentarsi alle dette Commissioni, in quanto non siano soggetti, fin dall'origine,

alla tassa di bollo o alla registrazione in termine fisso.

Le spese del giudizio sono a carico delle parti - metà per ciascuna - e sono liquidate dal primo presidente della Corte d'appello competente.

Nel caso, previsto dall'ultimo comma dell'art. 2, se la Commissione arbitrale non riconosce la legittimità della richiesta di un aumento superiore a quello normale, le spese saranno totalmente a carico del richiedente.

Art. 9.

Il venditore di acqua - per qualunque uso utilizzata - può applicare durante il triennio, di cui all'art. 1, in aggiunta ai prezzi contrattuali vigenti il 31 dicembre 1917, per la fornitura e la manutenzione dei misuratori meccanici dell'acqua, i quali siano a suo carico, un compenso addizionale di L. 0,50 per ogni millimetro di calibro del misuratore.

In quanto all'avviso e alla decorrenza dell'aumento, si applicano le norme di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 10.

I Comuni e i Consorzi di Comuni hanno diritto di applicare per i contratti in corso, relativi alle distribuzioni d'acqua, cui essi direttamente provvedono, le disposizioni del presente decreto, ferma però restando la facoltà ad essi spettante di variare le tariffe in precedenza deliberate.

Art. 11.

Le controversie, derivanti dall'applicazione del presente R. decreto, saranno decise dalle Commissioni arbitrali, di cui all'art. 6.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — TADDEI — ALESSIO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA.

Visti i ricorsi 10-15 febbraio 1922, presentati dai signori Di Bella dott. Giuseppe, mons. Lancellotto e signorina Giuseppina, fu Matteo, domiciliati e residenti in Palermo; nonchè dai signori Meloni Giuseppina vedova Di Bella e figli Raffaello, Matteo, Francesca, Vincenzina, Grazia e Giuseppina Di Bella, del fu Giambattista, domiciliati e residenti in Laconi, per l'annullamento e la revoca della ordinanza 27 ottobre-16 novembre 1921, di questo Collegio centrale, con la quale veniva attribuito al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti il fondo « Azzolino Nuovo », in territorio di Monreale (Palermo), della estensione di ettari 112,39,13 e meglio identificato nella ordinanza stessa;

Vista la memoria a stampa, presentata l'8 aprile 1922, dalla difesa dei signori Di Bella e Meloni, con annessa una perizia giurata del tecnico dott. Tucci Francesco;

Tenuti presenti i risultati della discussione orale, in contraddittorio tra le parti, seguita dinanzi a questo Collegio;

Udito il relatore, gr. uff. prof. Brizi;

Il Collegio, alla stregua delle nuove deduzioni pervenutegli in questo secondo stadio della trattazione della questione (deduzioni che fornirono elementi invero assai più ampi di quelli che si ebbero nel primo stadio) concentrò, anzitutto, il proprio esame sul punto essenziale della suscettività, o meno, del fondo alle trasformazioni proposte, e quindi sulle importanza di queste.

Nella ordinanza impugnata, il Collegio aveva ritenuto che le progettate trasformazioni - a base di introduzione di colture legnose, e precisamente della vite e di vari fruttiferi, consociandole alla coltivazione erbacea in rotazione nella parte valliva, e invece specializzandone la coltivazione nella parte elevata ed acclive - fosse di possibile effettuazione, incidesse su circa 73 Ha. della superficie del fondo, e rivestisse sicuramente i caratteri di importanza voluti dalla legge. Tra gli elementi venuti a disposizione del Collegio, nello stadio di opposizione, alcuni venivano però a porre dubbiezze nel convincimento che, nel primo stadio, il Collegio aveva potuto ritrarre dagli atti e dalla discussione.

Sicchè il Collegio deliberò che un proprio membro, il commendatore ing. Giuseppe Zattini, si recasse nel fondo di cui si tratta, per apprestare direttamente gli elementi atti a risolvere ogni dubbio, al giudizio del Collegio. E questo membro del Collegio riferì il 31 maggio 1922.

Il Collegio, dopo ciò, può constatare come le premesse della propria ordinanza 27 ottobre-16 novembre 1921, vanno rettificate.

Dalla ispezione fatta, si rileva che il fondo Azzolino Nuovo si compone a sud di una parte collinare a forte pendenza, e verso nord di una parte digradante da quella fino a divenire pianeggiante

Così la zona alta ed acclive del fondo, è eminentemente silicea, con roccia affiorante, facilmente franosa: la parte media del fondo è di medio impasto: la parte pianeggiante è argillosa e termina (vallone Zuccari) in terreno argilloso compatto.

La zona alta del fondo [illegible] poco adatta, oltre che ai cereali, anche [illegible] alberelli, come si manifesta anche nei terreni ad essa adiacenti.

La zona media contiene i terreni di medio impasto, che si stimano adatti al vigneto, che del resto si vede in discrete condizioni nei terreni contigui e di egual natura a levante di Azzolino.

La zona verso nord, pianeggiante e valliva, non si ritiene adatta alla alberatura, perchè di terra argillosa.

Questo, a grandi tratti, lo stato di cose rilevato.

Ora, secondo il piano progettato dall'Opera nazionale (dianzi ricordato), i vigneti ed albereti a coltura specializzata si dovrebbero impiantare nella parte più alta dove il terreno è più accidentato, zona che, a giudizio del Collegio, non è indicata a ciò, e la coltura arborea consociata alla coltura erbacea, si dovrebbe fare nella parte valliva pianeggiante.

Ora, a giudizio del Collegio, secondo gli elementi sopra detti, in questa zona pianeggiante una parte, la zona estrema a nord, per essere di impasto argilloso compatto, è poco indicato, o non è indicata per alberatura, mentre un'altra parte, la zona media del fondo comprendente terre di mezzano impasto, è quella senza dubbio designabile per la coltura arborea.

Ma, invece di collocare qui la coltura arborea specializzata, il piano dell'Opera vo la colloca soltanto consociata alla coltura erbacea, cioè vi prevede semplici alberature in filari, perchè questo significato soltanto il Collegio può dare alla frase « vigneti e frutti misti consociati a colture erbacee di leguminose e cereali », certamente non sembrando prevedibili nella zona veri arboreti specializzati nei cui interfilari si pratichi normalmente la coltivazione erbacea.

Il Collegio osserva, alla stregua di questi rilievi e di queste considerazioni che viene invero a cambiarsi la sua primitiva valutazione del piano di trasformazione esaminato, una volta ch il vigneto specializzato o l'arboreto specializzato si progettano in una zona che appare ad essi impropria; che, invece, a zone che appaiono adatte alla specializzazione, si destinano i semplici filari; che, infine, neppure a questi una zona (quella argillosa) sarà adatta. In tal modo giudica il Collegio che non si raggiunge, da un lato, la possibilità di alcuna trasformazioni divisate, e d'altro lato, la importanza effettiva del complesso di esse. Onde giudica che non si possano in base ai nuovi elementi, ravvisare i voluti caratteri di attendibilità e di importanza, nella complessiva trasformazione proposta col piano esibito.

Per questi motivi:

Visto ed applicato l'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Accoglie il ricorso in opposizione di che trattasi ed in conseguenza revoca la propria ordinanza 27 ottobre-16 novembre 1921, con la quale veniva attribuito, al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, il fondo « Azzolino Nuovo » sito in territorio di Monreale.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nella segreteria di questo Collegio

Così deliberato e pronunziato il giorno 15 luglio 1922, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno 24 stesso mese.

Nonis — Faggella — Brizi, *estensore* — Gatti — Zattini — A. Castellani, *segretario*.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 24 luglio 1922.

Antonio Castellani, *segretario*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 25 luglio 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 19 agosto 1922, in Viazzano, provincia di Parma, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 20 agosto 1922, in Varano Melegari, provincia di Parma è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Sottotenenti.

Delle Cese Luigi, sottotenente, promosso tenente con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

De Notter Ottavio, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 27 aprile 1922, con decorrenza assegni dal 1° maggio successivo.

Tenenti.

D'Alessandro Oronzo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 4 aprile 1922 e dal 5 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Sottotenenti.

D'Alessandro Agostino, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° giugno 1920 con riserva di anzianità relativa.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Gioja cav. Riccardo, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito a sua domanda, in aspettativa di un anno dal 1° maggio 1922 per motivi speciali.

Maggiori.

Scrugli cav. Francesco, maggiore in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 16 maggio 1922.

Capitani.

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio effettivo dalle date per ciascuno a fianco indicata:

Paterni Fulgenzio dal 1° maggio 1922.
Rabino Luigi, id. id.
Galletti Marco, id. id.
Rossi Filippo, id. id.
Parlapiano Domenico, id. id.
Marulli cav. Enrico, dal 16 maggio 1922.
Garavini Lorenzo, id. id.
Raudino cav. Salvatore, id. id.
Armanni Achille, capitano, in aspettativa per motivi speciali, accettata la rinuncia al grado dal 16 maggio 1922.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Minucci cav. Ottorino, capitano in aspettativa per motivi speciali. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 2 giugno 1922.
Imperato Giulio, capitano in aspettativa per motivi speciali. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 16 maggio 1922.

Tenenti.

Pasqualino nobile patrizio di Bari Ettore, tenente, collocato in aspettativa dal 20 aprile 1922, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Arma del genio.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Reschia cav. Giuseppe, tenente colonnello, in aspettativa dal 1° febbraio 1922 per motivi speciali, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 1° giugno 1922.

Capitani.

Toraldo Riccardo, capitano, in aspettativa dal 16 novembre 1921 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 aprile 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 17 detto mese con decorrenza assegni dal 1° maggio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Ciardi Nicola, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 1° febbraio 1918 nei ruoli degli ufficiali di complemento del genio.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Bratti Antonio, tenente, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 9 maggio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 10 detto mese, con decorrenza assegni dal 16 maggio 1922, con anzianità assoluta e relativa.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Capitani.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

De Giorgi Attilio, capitano medico, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente dal 16 giugno 1922 ed inscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali di sussistenza.

Capitani.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Daniele Giuseppe, capitano sussistenza in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo, dal 9 marzo 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO

Si notifica che nel giorno di sabato 16 settembre 1922 e giorni successivi alle ore 8 in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate operazioni sulle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie Romane passate a carico dello Stato per effetto delle convenzioni 17 novembre 1873 (con relativo atto addizionale 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879) approvato con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249 serie 2ª relativa al riscatto delle strade ferrate Romane e cioè:

1° alla 59ª estrazione a sorte delle obbligazioni per le strade ferrate Livornesi rimborsabili dal 2 gennaio 1923 nella quantità di:

261 di serie A — 89 di serie B — 877 di serie C — 1253 di serie D' — 1628 di serie D";

2° alla 67ª, 65ª, 63ª estrazione a sorte delle obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia rimborsabili dal 1° marzo 1923 nella quantità di:

173 emissione 1856 — 84 emissione 1858 — 199 emissione 1860;

3° alla 58ª estrazione a sorte delle obbligazioni della ferrovia Centrale Toscana ed Asciano Grosseto rimborsabili dal 2 gennaio 1923 nella quantità di:

301 di serie A — 872 di serie B — 923 di serie C.;

4° alla 47ª estrazione a sorte delle obbligazioni Comuni delle ferrovie Romane rimborsabili dal 2 gennaio 1923 nella quantità di: 10212.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 24 agosto 1922.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Il direttore capo Divisione
BORGIA.

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 520 — Data della ricevuta: 6 agosto 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Vaschetti Alessandro fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 14 — Ammontare della rendita L. 2488,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1921

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2368 — Data della ricevuta: 19 febbraio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Orlando Francesco fu Antonino — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3378 — Data della ricevuta: 20 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Esposito Enrico Federico fu Luigi — Titoli del Debito pubblico nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 28 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 luglio 1922

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 7).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2128 — Data della ricevuta: 23 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Tarelli Marianna fu Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 39 — Consolidato 3 0|0 — Decorrenza senza cedole.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 12 agosto 1922

Il direttore generale
GARBAZZI

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi del giorno 24 agosto 1922 (Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 12	Dinari	—
Londra	101 20	Corone iugoslave	—
Svizzera	430 88	Belgio	168 10
Spagna	—	Olanda	8 825
Berlino	1 30	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	76 50	New York	22 62

Oro 436 46

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/° netto (1906)	72 37	—
3,50 °/° netto (1902)	—	—
3 °/° lordo	—	—
5 °/° netto	80 87	—

CONCORSI

CONCORSO A POSTI GRATUITI nel Reale Collegio femminile " Agli Angeli „ IN VERONA

È aperto il concorso per il conferimento di n. 3 posti gratuiti in questo Istituto.

1. I posti suddetti saranno conferiti a giovinette che abbiano compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° al 30 settembre 1922.

Dal requisito dell'età sono, in ogni caso, dispensate le giovani che almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano convittrici degli Istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica.

2. Il concorso è per titoli.

3. Nell'assegnazione dei posti di studio suddetti sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) alle giovanette rese inabili a causa della guerra a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione negli Istituti pubblici di educazione femminile;

b) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) alle figlie di coloro che per ferite malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le figlie di coloro che pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra, avranno a parità di titoli, la preferenza sulle altre aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) senza però godere il beneficio della deroga sopraccennata.

4. Le aspiranti dovranno far pervenire al presidente del Reale Collegio femminile « agli angeli » in Verona non più tardi di quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica:

a) la domanda in carta legale da L. 1;

b) l'atto di nascita;

c) un certificato di sana costituzione fisica;

d) un certificato di buona condotta rilasciato dal capo della scuola cui la giovinetta proviene, per le giovinette provenienti da scuole pubbliche o dal sindaco per le giovani provenienti da scuola privata o paterna, ovvero se la giovane proviene da un Istituto pubblico educativo, dalla direttrice dello Istituto stesso;

e) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1921-922 con lo specchietto dei voti riportati;

f) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sull'età sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

g) un certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori

h) il certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i certificati sopraindicati dovranno essere legalizzati dalle autorità competenti.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo il termine fissato.

A questi documenti dovrà essere unita una dichiarazione colla quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare per le spese di primo ingresso e quelle accessorie; potranno inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

Nota particolare. — Le domande delle orfane di guerra devono essere presentate per il tramite del Comitato provinciale per l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra.

Verona, 1° luglio 1922.

Il presidente
Doriga.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente.*